

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96  
ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it  
Cod. Fisc. 80089290011

## Commissione Sicurezza

### Verbale della riunione del 16/09/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 Settembre alle ore 19.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, regolarmente convocata, si è riunita la Sottocommissione Sicurezza Cantieri con la **PRESENZA** dei sigg.ri Ing.ri:

1. Bunino Eloisa
2. Errichiello Domenico
3. Foletto Marco
4. Franco Annalisa
5. Giani Fulvio
6. Lazzari Elisa
7. Madarena Alessio Gaetano
8. Massa Paolo
9. Rivautella Liliana
10. Soddu Domenico

La riunione si apre regolarmente alle ore 19.00. Dopo i convenevoli di rito si inizia ad analizzare i punti dell'O.d.G.:

- punto 1 dell'O.d.G. : Programmazione attività per l'organizzazione dei seminari che si svolgeranno a Restructura 2015

Dal 26 novembre 2015 al 29 novembre 2015 al Lingotto Fiere di Torino si svolgerà la 28ª edizione di Restructura, a cui parteciperà anche l'Ordine degli Ingegneri rappresentato dalle sue Commissioni tra cui la Commissione Sicurezza Cantieri. Durante la riunione odierna si sono programmati i seminari organizzati dall'Ordine degli Ingegneri, stabilendo i nomi dei moderatori e dei docenti mancanti. L'ing. Franco ha ricordato che i partecipanti devono far pervenire entro breve il loro curriculum vitae e gli abstract dei seminari.

- punto 2 dell'OdG: Analisi sentenza in cassazione penale, Sez. 4, 17 luglio 2015, n. 31245 – Infortunio con una sega circolare. Responsabilità di un dirigente e di un preposto

In tale sentenza si ribadisce che la posizione del capocantiere è assimilabile a quella del preposto, quindi è garante degli obblighi di sicurezza sul lavoro in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni e dirige gli operai

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro (e dunque i soggetti da esso delegati), non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per la trasmissione di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori (anche posti in relazione gerarchica tra di loro), atteso che l'apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano, e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione imposte dalla legge a carico del datore di lavoro.

- punto 3 dell'OdG: Analisi della Legge Europea 2014 (Legge 29 luglio 2015, n.115: GU 3 agosto 2015, n.178)

La Legge di Delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, insieme con la Legge Europea e, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234/2012, contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

L'articolo 1 riporta la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive europee elencate negli allegati A e B, che contengono rispettivamente 1 e 56 direttive.

Gli schemi di decreti legislativi di attuazione delle direttive dell'Allegato B (alla L. n.114/2015) e all'Allegato A (laddove ci sia ricorso a sanzioni penali) andranno sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In base all'articolo 3 il Governo avrà due anni (a partire dall'entrata in vigore della Legge n.114/2015, in vigore dal 15 agosto) per adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Per le materie della sicurezza, della prevenzione incendi e della tutela ambientale sono diversi i decreti legislativi attesi e riguardano per la sicurezza l'attuazione delle seguenti direttive:

- ⇒ (Art. 14) direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- ⇒ (Art. 15) direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

- ⇒ (Art. 16) Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
- ⇒ (Allegato B)
- Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);
  - Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
  - Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1° giugno 2015);
  - Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  - Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  - Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  - Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  - Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  - Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  - Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
  - Direttiva 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015)
  - Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
  - Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017).

punto 4 dell' OdG: Analisi Decreto del Ministero della difesa 11 maggio 2015, n. 82 «Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177».

Il Regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e aggiornato l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi, e in particolare i criteri e le condizioni per l'iscrizione delle imprese nel medesimo albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso, al fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti nel settore delle necessarie capacità tecnico-economiche, in relazione alla tipologia e all'entità delle opere di bonifica da realizzare.

Negli Allegati vi sono tabelle per la valutazione delle idoneità di attrezzature tecniche e organico aziendale per la categoria b-ter (Allegato A), b-sub (allegato B) e per le bonifiche subacquee oltre i 40 metri di profondità.

Varie ed eventuali:

➔ LEGGE 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. - Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE  
Art. 16. Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot  
6155/14/EMPL

Dal 18 agosto 2015, anche i piccoli cantieri con un rapporto uomini-giorno inferiore a dieci e in presenza di più imprese (ne bastano due) devono avere il coordinatore per la sicurezza.

L'articolo 16 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 – la legge europea – entrata in vigore il 18 agosto 2015 ha modificato il punto g-bis) del comma 2 art. 88 del D. Lgs. 81/2008.

In altre parole viene eliminata la norma che prevedeva che nei piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, non si applicasse il capo I (articoli da 88 a 104 bis).

Il perché di questa modifica è dato dal fatto che l'Italia era sotto infrazione per non aver correttamente applicato la disposizione comunitaria, infrazione "e7CasiEuPilot". Era stato il decreto n. 69/2013 che aveva introdotto questa semplificazione in materia di coordinatore per la sicurezza che voleva escludere i piccoli interventi manutentivi dall'applicazione del capo 1, Titolo IV del D. Lgs 81/2008.

La ragione di questa scelta era data dal fatto che trattandosi di piccoli lavori (inferiori, appunto, a dieci uomini giorno) i rischi erano accettabili e quindi si era ritenuto che il coordinatore per la sicurezza non fosse necessario. In modo indiretto la definizione di rischio accettabile era data dall'esiguità di questo tipo di interventi e per l'assenza di rischi specifici, così come individuati all'allegato XI del D. Lgs. 81/2008. Per il legislatore comunitario lo stato italiano ha disatteso la direttiva in quanto, secondo l'Unione europea, il rischio non è dato dall'esiguità dei lavori, ma dalla possibile interferenza tra due o più imprese.

➔ *Corti di genere la sicurezza al femminile per una nuova cultura del lavoro (bando di concorso promosso dalla Direzione Regionale INAIL della Liguria).*

"Corti di genere", la sicurezza al femminile al centro di una "nuova" cultura del lavoro": è il tema del bando di concorso per la realizzazione di cortometraggi sul tema della Salute e Sicurezza sul lavoro promosso dalla Direzione regionale Inail Liguria in scadenza al 16 novembre 2015.

Rivolto a tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia, (filmmakers professionisti e non), che abbiano compiuto il 18° anno di età, il bando ammette alla selezione cortometraggi originali e/o liberi da diritti, della durata massima di 10 e minima di tre minuti.

Prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nel lavoro delle donne con attenzione alle differenze che permangono tra uomini e donne nei contesti lavorativi: questo il focus del bando di concorso che assegnerà 3.000,00, 1.500,00 e 1.000,00 euro alle opere che si saranno classificate ai primi posti.

Sensibilità, creatività e originalità nel raccontare una storia: queste le caratteristiche che decreteranno i vincitori del concorso cui sono ammesse anche opere sotto forma di documentario breve, spot, e qualsiasi forma di video da realizzare in piena libertà stilistica e tecnica.

I cortometraggi dovranno essere inviati (Inail Direzione Regionale Liguria - processo prevenzione ix piano - via G. D'annunzio 76, 16121 Genova), corredati da scheda di iscrizione.

La seduta si chiude alle 20,30 e **la prossima riunione è indetta per il giorno 07 Ottobre p.v.** Il presente verbale si compone di n. 3 pagine, stampate solo in fronte.

Torino, 16/09/2015

Il Coordinatore ing. Annalisa FRANCO  
La Segretaria ing. Liliana RIVAUTELLA